

CIRCOLARE N. 16
17 MARZO 2012

VIES (archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie): effetti mancata iscrizione

© Copyright 2012 Acerbi & Associati®

Con la circolari di Studio n. 2 e 6 del 2011 (disponibili nella sezione "Iscritti" del sito www.fiscoimpresa.com) abbiamo commentato l'**obbligo** di comunicare al momento della richiesta di attribuzione della partita, ovvero anche successivamente per i soggetti Iva già attivi, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie ai fini dell'inserimento della partita IVA nell'apposito elenco VIES (archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie).

Sul sito dell'Agenzia entrate, al link <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm>, è disponibile il servizio che consente agli operatori commerciali titolari di partita IVA che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.

Sul sito dell'Agenzia entrate al link http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Partita+IVA/Controllo+partite+IVA+intracomunitarie/FAQ+IVA_intra/, sono disponibili delle FAQ con utili indicazioni operative in merito al VIES, al suo funzionamento ed agli esiti delle verifiche effettuate.

L'assenza di iscrizione all'archivio Vies non consente al soggetto, pur munito di numero di partita Iva, di applicare o vedersi applicare il regime proprio delle operazioni intracomunitarie.

L'Agenzia entrate, con C.M. n. 39/E del 1 agosto 2011, ha chiarito che **le operazioni attive** (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate dopo il 28 febbraio 2010 da un soggetto passivo Iva non iscritto nel citato archivio (o escluso a seguito di un provvedimento di diniego o revoca) verso soggetti passivi Iva stabiliti in altri Paesi comunitari devono essere assoggettate a imposizione in Italia secondo le regole ordinarie (cioè emissione di fattura con Iva e liquidazione della stessa).

Inoltre, l'Agenzia entrate ha anche precisato che, qualora il soggetto non iscritto al Vies assoggetti l'operazione al regime proprio delle cessioni di beni o prestazioni di servizi intracomunitarie (ad esempio, per le cessioni di beni, con emissione di fattura *ex art. 41 del D.L. n. 331/1993*), trova applicazione la sanzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 prevista per le violazioni dell'obbligo di documentazione di operazioni imponibili.

➔ La sanzione comminata sarà pari ad un importo che va dal 100 al 200% dell'imposta omessa.

Si evidenzia però come, nella citata circolare, l'Agenzia entrate abbia precisato che *"... nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede del contribuente, il predetto trattamento sanzionatorio è comunque da ritenere non applicabile per eventuali violazioni commesse prima della emanazione della presente circolare"*.

➔ Ne consegue che le sanzioni si applicheranno alle operazioni poste in essere dal 1 agosto 2011.

Per quanto concerne, invece, i modelli Intrastat, si ritiene che il soggetto passivo debba procedere ad una regolarizzazione degli stessi, eliminando l'operazione precedentemente

segnalata e facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 come previsto dalla Amministrazione Finanziaria nella R.M. n. 20/E del 16 febbraio 2005:

"è possibile la regolarizzazione, ai sensi di detta disposizione, delle omesse presentazioni degli elenchi INTRA, qualora si provveda alla loro presentazione ed al versamento della relativa sanzione ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione".

Nulla è stato detto dall'Amministrazione Finanziaria con riguardo alle **operazioni passive**. Potrebbe accadere, infatti, che un operatore italiano non iscritto al Vies acquisti da un operatore UE che emette fattura senza Iva. Non essendoci da parte dell'Agenzia delle Entrate alcuna posizione ufficiale in merito, è oggi possibile fare solo delle ipotesi.

Sulla base di quanto detto sopra, l'operatore comunitario "dovrebbe" trattare l'operazione come imponibile nel suo Paese in quanto l'acquirente italiano non iscritto al Vies è per lui a tutti gli effetti un soggetto privato, ma se l'operatore comunitario rilasciasse fattura senza Iva?

L'operatore italiano non dovrebbe né integrare la fattura né indicarla in Intrastat: il giusto atteggiamento, anche se di difficile realizzazione, sembrerebbe quello di rinviare all'operatore comunitario il documento facendo richiesta di apposizione di imposta da versarsi poi allo stato comunitario.

Ad oggi manca però sul tema una posizione condivisa, oltre che una posizione ufficiale da parte dell'Agenzia entrate.